

/01

Q i quaderni di *in prin*

20  
08



Archivio di Stato di Udine

---

## Fonti di stato civile all'archivio di Stato di Udine

---

di

**Laura Cerno\***



Coll. priv. (1912) Famiglia delle Valli del Natisone

L'ordinamento dello stato civile<sup>1</sup> ha l'importante funzione di consentire l'individuazione dello status della persona in seno a due ambiti sociali: lo Stato e la famiglia.

Uomini e donne sono cittadini o stranieri, domiciliati o residenti; sono madri e padri, figli legittimi, naturali o adottivi; celibi e nubili, coniugati o vedovi; parenti o affini.

Lo stato civile di una persona inizia al momento della sua nascita e termina con la sua morte. E' evidente pertanto la sua importanza giuridica e l'esistenza di una prova scritta che possa attestarla. L'atto pubblico è l'unico che può avere tale qualità.

Serie omogenee e continue di documentazione si iniziano a formare solo dopo il Concilio di Trento (1563). I parroci vengono infatti obbligati a tenere appositi registri per annotare nascite, battesimi e matrimoni. In seguito anche le morti.

---

1 D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.

Il pensiero riformista divulgatosi durante la rivoluzione francese, che distingueva la società civile da quella religiosa, dispose che il potere legislativo dovesse stabilire il modo in cui matrimoni, nascite e morti dovevano essere constatati. Le autorità civili, con la designazione dei pubblici ufficiali, avrebbero dovuto ricevere e conservare gli atti. Nel Codice Napoleonico, in vigore nel Regno Italico, Libro I Titolo II “Degli atti dello Stato Civile” un complesso di disposizioni disciplinava la materia della precostituzione della prova dello stato delle persone. Presso gli uffici municipali si dovevano registrare nascite, matrimoni, morti<sup>2</sup>. Tali norme però non vennero conservate integralmente dopo la Restaurazione.

Varia, pertanto, risultò la situazione legislativa degli stati italiani al momento dell'unificazione. Il Codice Civile del 1865 fissò alcune regole per gli atti dello stato civile nel libro I titolo XII artt. 350-405. Oltre alle norme intese a regolare il valore probatorio degli atti, venivano prescritte disposizioni per la formazione dei registri di nascita, di matrimonio e di morte e per la loro conservazione.

Con il R.D. 15 novembre 1865 n. 2602 “Ordinamento dello stato civile in tutto il Regno d’Italia” lo Stato italiano emanò uno strumento normativo specifico che rimase in vigore fino al 1939 (R.D. n. 1238).

Nei Titoli I e II vennero attribuite le competenze specifiche. Il sindaco, o chi ne fa le veci, è l'ufficiale di stato civile. Egli è incaricato di ricevere tutti gli atti, di produrre in duplice copia e custodire i registri (cittadinanza, nascita, matrimonio, morte e pubblicazione dei matrimoni), nonché di rilasciarne estratti o copie. Nel caso un solo registro non sia sufficiente per la trascrizione di tutti gli atti, la normativa prevede l'uso dei registri suppletivi. La procedura impone anche la redazione di indici alfabetici annuali per ogni registro e ogni dieci anni la formazione di un indice, detto decennale, per ogni tipologia.

Il Titolo III si occupava dei documenti che *vengono ritirati dall'ufficiale e formano gli allegati degli atti stessi* stabilendo che siano raccolti in particolari fascicoli che andranno a formare dei volumi corrispondenti ai quattro registri di cittadinanza, di nascita, di matrimonio e di morte.

In effetti, riflettendo su questa preziosa fonte, dal punto di vista della ricerca storica, è proprio qui che ritroviamo le informazioni che ci confermano dove e in quali circostanze si sia verificato l'evento.

---

<sup>2</sup> cfr. ASUd, archivio dello Stato Civile del Regno Italico, 1806-1815. Il fondo raccoglie gli atti di nascita, matrimonio e morte dei comuni facenti parte dei Dipartimenti di Passariano e del Tagliamento.

Gli allegati alle nascite possono documentarci casi assolutamente normali ma, possono anche darci notizie di eventi eccezionali: la nascita si era verificata su una nave perché i genitori stavano emigrando o in un paese straniero dove la famiglia si trovava al momento per lavoro, ma anche al pio ospedale degli esposti dove la mamma naturale aveva partorito il suo bambino e poi abbandonato o dove lo aveva lasciato la levatrice.

Gli atti ricevuti dall'ufficiale di stato civile in occasione di un matrimonio ci permettono invece di conoscere le famiglie degli sposi: la loro provenienza, la loro abitazione, la loro condizione sociale ed economica, il soprannome che eventualmente le distingueva.

I documenti allegati ai registri di morte infine risultano fondamentali per conoscere la causa dell'evento.



ASUd Stato civile italiano, allegati agli atti di morte: 1885 fede di morte rilasciata dall'arcivescovo di Zagabria

Tutti gli esemplari in copia, con i relativi allegati, devono essere consegnati, periodicamente, al tribunale territoriale di competenza.

La legge occupandosi del valore probatorio degli atti dispone che i registri originali devono essere sempre sottoscritti dalle parti, dai testimoni, dall'ufficiale, che hanno durata annuale e devono essere vidimati dal Tribunale e precisamente ogni ottobre dell'anno precedente e ogni gennaio dell'anno successivo al loro utilizzo. Vengono poi dettate le regole sulla vidimazione

dei fogli; sul modo di redigere gli atti e sulla loro numerazione, sul riempimento degli spazi, sulla leggibilità e modalità delle trascrizioni e traduzioni, sulla redazione degli atti per i cittadini all'estero, sui provvedimenti da adottare in caso di smarrimenti, interruzioni, danni o altro.

Seguono tutte le disposizioni relative ai registri di cittadinanza, di nascita, alle celebrazioni dei matrimoni con i relativi registri, e di morte (Titoli IV-VII).

Tra le ultime norme (Titoli VIII-XI) quelle relative ai cambiamenti e aggiunte di nomi e cognomi di competenza dei procuratori incaricati anche di effettuare periodici controlli sulle serie.

L'ordinamento appena descritto entrava in uso anche nelle province venete nel 1871 (L. 26 marzo 1871 n. 129). In particolare sul territorio friulano una disposizione prefettizia del 19 maggio obbligava i comuni ad attivare lo stato civile dal 1° settembre, a provvedere per i locali e per scelta del personale amministrativo, nonché a dotarsi dei registri secondo il modello a stampa indicato dalla legge<sup>3</sup>.

Tutta la documentazione di Stato Civile conservata all'Archivio di Stato di Udine proviene dai Tribunali di Udine e Tolmezzo ed è organizzata in due fondi denominati: "Stato Civile Italiano.Tribunale di Udine" e "Stato Civile Italiano.Tribunale di Tolmezzo".

Il fondo trasferito nel 1982 dall'ufficio giudiziario di Udine può dirsi completo e riferito ai comuni facenti parte della circoscrizione giudiziaria del Tribunale di Udine dal 1871 al 1900. Comprende anche la serie degli allegati per una consistenza totale di 15000 registri e 600 cartolari di atti. Questo archivio è aperto a progressive integrazioni. La Commissione di sorveglianza del Tribunale di Udine, preposta alla tutela degli archivi dismessi e correnti, periodicamente provvede a selezionare le serie di interesse storico e a trasferirle all'Archivio di Stato per renderle consultabili dopo gli opportuni riordinamenti e inventariazioni.

Lo Stato Civile versato dal Tribunale di Tolmezzo è invece un fondo lacunoso e in parte non disponibile alla consultazione. Il terremoto del 1976, le lesioni agli edifici, l'emergenza e i conseguenti traslochi del grande archivio del Tribunale di Tolmezzo hanno reso vulnerabile una serie già di per sé complessa per la gestione e conservazione. Nel 1986, con la collaborazione di impiegati e di volontari, iniziarono i lavori di censimento della serie dei registri e successivamente l'intero corpo venne organizzato in previsione di un ennesimo trasloco, ma questa volta per un ambiente sano. L'Archivio di Stato nel 1989 ricevette il fondo per la tutela e l'inventariazione. Esso comprende solo registri di matrimonio, pubblicazioni di


---

3 In effetti per i primi anni i comuni utilizzano dei semplici modelli manoscritti.

matrimonio, morte e cittadinanza riferiti sempre al periodo 1871-1900 e ai comuni della circoscrizione giudiziaria del Tribunale di Tolmezzo. A tutt'oggi la Commissione di sorveglianza del Tribunale di Tolmezzo sta ancora lavorando per cercare di ricomporre le serie nella loro integrità.

Il riordino dei fondi di stato civile, affidato ad archivisti dell'Istituto e collaboratori esterni, ha pensato ad una ottimale organizzazione delle serie, ricostruite sulla base dei comuni storici che le hanno prodotte. Ogni serie è poi descritta nelle sottoserie registri di nascita, matrimonio, pubblicazioni di matrimonio, morte, cittadinanza, indici decennali in successione cronologica.

L'inventario dello Stato Civile del Tribunale di Udine è attualmente disponibile in rete all'indirizzo: [www.archivi-sias.it](http://www.archivi-sias.it). L'archivio del Tribunale di Tolmezzo, in attesa del completamento dei lavori della Commissione di sorveglianza, è per ora corredato solo di un inventario cartaceo a disposizione nella sala di studio dell'Archivio.



ASUd, Stato civile italiano, allegati: due esemplari allegati agli atti di nascita e di matrimonio